

## ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 145 DEL 29/12/2023

### PORTO DI ORTONA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCOGLIERA DI PROTEZIONE DEL MOLO NORD AL PORTO DI ORTONA – II STRALCIO FUNZIONALE (C.U.P. J77F21000000005, C.I.G. 9676856A2F)

#### IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 94 in data 28/04/2023, con il quale venivano affidati in appalto, all'impresa "Tenaglia s.r.l." avente sede legale a Casoli (Ch) in S.S. 84 al km 54+500, i lavori relativi al secondo stralcio di manutenzione straordinaria della scogliera di protezione del molo nord nel porto di Ortona (Ch);

- VISTO** il contratto di appalto stipulato per i suddetti lavori tra questo Ente e la succitata impresa appaltatrice in data 12/06/2023 (rif. n. 2067/2023 del Registro di repertorio, n. 3/2023 del Registro contratti);
- VISTA** la precedente ordinanza di questa Autorità n. 93 in data 25/08/2023, con la quale ai fini della realizzazione dei suddetti lavori, nel recare l'informativa specifica, si stabiliva l'interdizione temporanea ad ogni accesso ed a qualunque uso negli spazi all'uopo interessati;
- VISTA** riguardo ai lavori in argomento la nota del competente Responsabile del procedimento prot. 22031 in data 29/12/2023, con la quale, a seguito delle difficoltà operative causate dalle condizioni meteomarine eccezionalmente avverse ultimamente verificatesi, si concede all'appaltatore degli stessi lavori una proroga sino alla data del 20/02/2024 del tempo utile contrattualmente stabilito;
- RITENUTO** pertanto di dover emanare il presente provvedimento;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,  
ORDINA:**

**Art. 1**

È prorogata sino alla data del 20/02/2024 l'Ordinanza di questa Autorità n. 93 in data 25/08/2023, nelle premesse richiamata, le cui disposizioni restano dunque pienamente in vigore sino a tale data.

Visto:

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Salvatore Minervino)

**IL PRESIDENTE**  
(Ing. Vincenzo Garofalo)